

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 18.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto e Diritto

Con ricorso del 3 febbraio 2010, la ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario, lamentava l'assenza di notizie in ordine allo stesso a seguito del passaggio della filiale presso la quale intratteneva detto rapporto giuridico ad altra banca. Segnalava che, come da estratto conto allegato al ricorso, alla data del 30 giugno 2007, il relativo saldo registrava una negatività di euro 1.100,55. Esponeva di avere richiesto più volte in filiale notizie sul conto, senza, tuttavia, alcuna precisazione relativamente all'esatto ammontare dello scoperto di cui ella risultava debitrice. Con lettera raccomandata del 25 giugno 2009, la cliente richiedeva alla nuova banca di conoscere lo stato dello stesso, con particolare riguardo all'entità

complessiva che il passivo aveva frattanto raggiunto e che la medesima cliente si dichiarava disponibile a ripianare.

A fronte della mancanza di riscontro da parte dell'intermediario, la cliente ricorreva a questo Collegio *«per fare luce sul [...] conto corrente, per risolvere il debito e soprattutto per sapere la cifra di cui si tratta»*.

A mezzo di controdeduzioni del 13 aprile 2010, l'intermediario segnala che *«si è proceduto a comporre la vertenza mediante consegna [...] alla [ricorrente] della documentazione e delle informazioni dalla stessa richieste relativamente al proprio conto corrente n. [omissis] che, confermiamo, è stato chiuso d'ufficio in data 27.12.2007 con radiazione, per mera liberalità, del relativo saldo debitore, senza alcun onere a carico della cliente»*. Concludeva, quindi, affinché *«codesto Spettabile Arbitro Bancario Finanziario dichiari cessata la vertenza, essendo ormai superata la materia del contendere»*. Allega alle controdeduzioni nota del 7 aprile 2010, inviata direttamente alla cliente al fine di mettere a disposizione della medesima la documentazione relativa al conto corrente e di comunicarle l'intervenuta chiusura del conto con azzeramento del saldo debitore. Allega, altresì, dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente in data 12 aprile 2010, con la quale questa *«si ritiene soddisfatta dei chiarimenti ricevuti a completa definizione del reclamo [...], confermando di non aver più nulla a pretendere, per tale causale, [dall'intermediario], suoi dipendenti e/o collaboratori in relazione al reclamo medesimo»*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 753 del 16 luglio 2010

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE